



**Oggetto:** APPALTO DI LAVORI PER LO SMANTELLAMENTO DI SERBATOI ED OPERE ACCESSORIE PREVIO SVUOTAMENTO E BONIFICA DEGLI STESSI E PER LA RIMOZIONE DEL CONTENUTO DI VASCHE INTERRATE

C.U.P. : J94H18000020002- C.I.G. 7941482E40

#### QUESITO 1 del 19/06/2019

**Un concorrente chiede:**

*"...a seguito dei campionamenti previsti, l'affidamento ad un laboratorio esterno per lo svolgimento delle analisi, si configura come subappalto?"*

**Risposta**

Le attività di campionamento ed analisi finalizzate alla caratterizzazione del rifiuto, rientrano nella fattispecie di un servizio di subfornitura in quanto l'oggetto del contratto non prevede espressamente le attività di campionamento ed analisi, in oggetto, che invece costituiscono delle attività a supporto della caratterizzazione e della corretta gestione/smaltimento del rifiuto.

#### QUESITO 2 del 24/06/2019

**Un concorrente chiede:**

*"...non riuscendo a raggiungere la categoria 5 classe D con la sola nostra iscrizione si può pertanto partecipare come impresa singola, ma dichiarando il subappalto della categoria 4 e 5 classe D?"*

**Risposta**

In riferimento alla domanda sopra riportata, si richiama il Disciplinare di Gara, all'art 15 comma 2: *"...l'impresa o il raggruppamento, il consorzio o la rete di imprese, dovranno dimostrare, anche cumulativamente, di possedere le iscrizioni alle suddette categorie. Il subappaltatore dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali nella categoria e nella classe più sopra indicate".*

A tal proposito si evidenzia che l'iscrizione all'A.N.G.A. è un requisito di partecipazione (req. soggettivo) che deve essere posseduto dall'operatore economico sin dalla fase di partecipazione pena l'esclusione.

Ciò premesso, i singoli operatori economici componenti di un RTI possono – al fine di raggiungere il requisito prescritto – procedere al cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo, purché ciò avvenga in simmetria rispetto all'importo dei lavori che ciascuno di essi dovrà eseguire in ordine alla categoria prevalente prevista dal bando. Quindi tutti devono possedere la categoria prevista dal bando ma possono raggiungere la classe prevista dal bando cumulando le proprie, fermo restando il rispetto dell'importo dei lavori (delibera ANAC n. 498 – 10 maggio 2017).



### QUESITO 3 del 25/06/2019

#### Un concorrente chiede:

*"...in riferimento ai requisiti richiesti dal bando di gara, in particolare l'iscrizione alla categoria 4,5 classe D, si chiede se il possesso della sola categoria 5 (rifiuti pericolosi) comprende anche la categoria 4 (rifiuti non pericolosi)"*

#### Risposta

In riferimento alla domanda sopra riportata, si richiama quanto precisato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria Circolare n. 240/ALBO/PRES del 9/02/2011 ovvero:

*"Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell'accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli. Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerato dovessero superare quelle prevista dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario richiedere il passaggio alla classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della garanzia finanziaria".*

Pertanto gli operatori economici iscritti in cat. 5 dell'Albo per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione in cat. 4 a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intende trasportare non comporti la variazione della classe per la quale sono iscritti (Circolare Anga n. 240 del 09/02/2011), fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi inerenti le dotazioni minime di veicoli e personale, la capacità finanziaria, il responsabile tecnico e la prestazione di una garanzia.

### QUESITO 4 del 26/06/2019

#### Un concorrente chiede:

*"...si chiede se, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105 comma 6 del codice, debba essere indicata la terna dei subappaltatori e se gli stessi debbano produrre relativa documentazione (DGUE, PASSOE)"*

#### Risposta

In riferimento alla domanda sopra riportata, si comunica che il comma 6 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è stato inizialmente abrogato con l'art. 1 del Decreto Legge n.32/2019 e, a seguito della conversione in Legge del suddetto Decreto, ai sensi dell'art.1 comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020.



#### QUESITO 5 del 26/06/2019

##### Un concorrente chiede:

*"...si richiede alla Stazione Appaltante di confermare che il requisito di capacità tecnico-organizzativa riportato al comma 3 del punto 15 del Disciplinare di gara debba ritenersi soddisfatto presentando, per almeno due operatori, attestati per operare in ambienti con atmosfera esplosiva e attestati per operare in spazi confinati, la cui somma delle ore di formazione erogata è pari a 12 ore per ciascun operatore"*

##### Risposta

Il requisito citato dal concorrente reca: *"Presenza, nel proprio organico, di almeno 2 operatori che abbiano conseguito l'attestato relativo al corso per operare in ambienti con atmosfere esplosive ed in spazi confinati di almeno 12 ore"*. La richiesta pertanto è che ciascun operatore, dei 2 sopra indicati, abbia svolto la formazione per operare in ambienti con atmosfere esplosive ed in spazi confinati che abbia previsto, complessivamente (ambienti esplosivi + spazi confinati), una durata di 12 ore.

#### QUESITO 6 del 26/06/2019

##### Un concorrente chiede:

*"...Nella voce lavori a corpo sono ricomprese, tra le altre, le seguenti attività: Bonifica dei serbatoi (eliminazione residui solidi/pastosi)"*  
*Le quantità dei rifiuti sono state stimate in fase di progettazione dalla Committente i lavori, in caso di difformità (in eccesso) dei quantitativi stimati, come sarà remunerata l'eccedenza tra lo stimato ed il reale?"*

##### Risposta

Per quanto attiene alle prestazioni da quantificare "a corpo", si richiama l'art. 59 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016.

#### QUESITO 7 del 02/07/2019

##### Un concorrente chiede:

*"...Il punto 2 del paragrafo 15 Requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa cita:  
Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alle Categorie 4,5 (Classe D) e Categoria 9 (Classe D). L'impresa o il raggruppamento, il consorzio o la rete di imprese, dovranno dimostrare, anche cumulativamente, di possedere le iscrizioni alle suddette categorie. Il*



*subappaltatore dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria e nella classe più sopra riportate.*

*Pertanto, considerando che l'operatore economico (o mandatario di un RTI) deve possedere solo la categoria prevalente OG12 cl. I, si chiede conferma di poter subappaltare le attività ricadenti nelle categorie 4,5 cl. D e 9 cl.D "*

**Risposta**

In relazione al quesito sopra riportato, si veda la risposta al quesito n. 2 del 24/06/2019

**QUESITO 8 del 02/07/2019**

**Un concorrente chiede:**

*"Si chiede conferma della percentuale subappaltabile, poiché la legge 55/2019 art. 1 comma 18 in vigore dal 18/06/2019 cita che la quota subappaltabile non può superare il 40% dell'importo complessivo fino al 31/12/2020*

**Risposta**

Con riferimento al quesito sopra riportato si evidenzia che la pubblicazione del bando è avvenuta in data 13/06/2019 ossia prima della pubblicazione della L 55/2019 del 14/06/2019 in regime di D.L. 32/2019 del 18/04/2019 che ha modificato il comma 2 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016 nel seguente modo:

*"al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture"*



#### QUESITO 9 del 09/07/2019

##### Un concorrente chiede:

*"Inizialmente abbiamo effettuato il sopralluogo come società singola, ma ora vorremmo partecipare in una costituenda R.T.I.; noi però abbiamo solo il verbale di avvenuto sopralluogo come singola società. E' sufficiente o bisogna rifare il sopralluogo con delega anche della mandante?"*

##### Risposta

Si riporta, innanzitutto quanto indicato nel Disciplinare di Gara all'art 16 :

*In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori..."*

In relazione alla richiesta sopra indicata si precisa che il sopralluogo già effettuato da un altro operatore economico delegato nell'ambito di un costituendo RTI, può essere esteso ad altri operatori economici che volessero aggregarsi al suddetto RTI.

A tal fine, è necessario che sia dimostrato l'assolvimento dell'obbligo di sopralluogo da parte del nuovo componente del RTI, mediante produzione di delega scritta a favore dell'operatore economico che ha già effettuato tale operazione in proprio e/o per conto di altri soggetti componenti il RTI, con la dichiarazione positiva, da parte di quest'ultimo, di messa a disposizione di quanto appreso a seguito del sopralluogo effettuato, anche in favore del nuovo componente del RTI e adesione degli altri membri del costituendo RTI.

#### QUESITO 10 del 11/07/2019

##### Un concorrente chiede:

*"Se si volesse partecipare in costituendo RTI dove la capogruppo ha attestazione SOA OG 12 classe IV – categoria 5F e cat. 9C, mentre la mandante non ha attestazione SOA ma solo categoria 5 classe D è possibile partecipare in una costituenda RTI così strutturata o è tassativo che entrambi le azienda abbiamo Attestazione SOA"?*

##### Risposta

Si riporta, innanzitutto quanto indicato nel Disciplinare di Gara all'art 15 :

*"...a) per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di **tipo orizzontale**, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del d. Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto*



*richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;*

*b) per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di **tipo verticale**, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del d. Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente"*

In relazione al quesito sopra riportato, si precisa che, per quanto attiene al requisito di partecipazione relativo all'attestazione SOA – cat. OG12, nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria, nella misura minima del 40% e da ciascuna mandante, nella misura minima del 10%. Per i raggruppamenti verticali il requisito deve essere posseduto interamente dalla capogruppo.

Per quanto riguarda infine al raggiungimento del requisito di iscrizione all'A.N.G.A. si veda la risposta al quesito n. 2.

#### **QUESITO 11 del 11/07/2019**

##### **Un concorrente chiede:**

*"in caso di costituendo RTI la presenza nel proprio organico di almeno 2 operatori che abbiano conseguito l'attestato relativo al corso per operare in ambienti con atmosfere esplosive ed in spazi confinati di almeno 12 ore si intende per cadauna (mandante e mandataria) o è sufficiente che una delle due abbia nel proprio organico operatori con tali attestati?"*

##### **Risposta**

In relazione al suddetto quesito si chiarisce che il concorrente, inteso sia come impresa singola che come aggregazione di più soggetti (RTI, Consorzio ecc.), deve dimostrare di poter disporre di personale qualificato ovvero, nel caso di specie, di avere nel proprio organico, anche cumulativamente, due operatori con la formazione richiesta nel disciplinare di gara.

Mestre-Venezia, 11 luglio 2019

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Trevisan